

DELIBERA N. 117/23/CONS

**PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA
DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI ALLA
SOCIETÀ ACI SPORT S.P.A.**

(Servizio di media audiovisivo satellitare ACI SPORT TV)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* e, in particolare, gli articoli 5, comma 3, 18, comma 1, e 70, comma 3;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 70/20/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante *“Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la*

diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 105/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 56/21/CONS, del 18 febbraio 2021, con la quale la società Mediasport Group S.p.a. è stata autorizzata a diffondere via satellite il servizio di media audiovisivo denominato ACI SPORT TV;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. la società ACI Sport S.p.a., avente sede legale in Roma, via Solferino n. 32, con istanza in data 24 febbraio 2023 (Prot. n. 53855), ha richiesto, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, il rilascio dell’autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato ACI SPORT TV, la cui tipologia di programmazione viene descritta in “*programmi di contenuto sportivo dedicati a manifestazioni automobilistiche e motociclistiche, relativi talk-show di approfondimento, ecc.*”;
2. l’istanza è stata corredata con l’attestazione del pagamento del contributo previsto per le spese d’istruttoria attualmente fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96) e della scheda di diffusione del servizio di media in oggetto;

VISTA la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, Decreto legislativo n. 208/2021 nella quale è stabilito che “*Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici*” (enfasi aggiunta);

CONSIDERATO che la Direzione servizi media – Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media, con nota datata 27 marzo 2023 (Prot. n. 84682), ha richiesto integrazioni e precisazioni alla società ACI Sport S.p.a. sia perché la società risulta partecipata e controllata al 100% del capitale sociale da A.C.I. Automobile Club d’Italia S.p.a., circostanza che, in virtù della natura di ente pubblico di ACI S.p.a., farebbe rientrare *prima facie* la società richiedente fra i soggetti esclusi dalla disposizione recata all’articolo 5, comma 3, del D. lgs. n. 208/202, sia perché la denominazione indicata per

il servizio di media audiovisivo oggetto dell'istanza, risultava già utilizzata da un altro soggetto giuridico precedentemente autorizzato;

CONSIDERATO che la società ACI Sport S.p.a., con nota in data 7 aprile 2023 (Prot. 97301), nel confermare l'interesse all'istanza in oggetto, ha contestato l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del D. lgs. n. 208/2021, precisando che l'ACI, soggetto giuridico che controlla al cento per cento la società ACI Sport S.p.a., ha una triplice natura, così descritta:

- *“di ente pubblico non economico a base federativa, in quanto riunisce tutti gli Automobil Club provinciali e zionali cui aderiscono i singoli soci che sono automaticamente soci anche dell'ACI. L'attività di diritto pubblico svolta dall'ACI concerne principalmente la gestione del pubblico registro automobilistico e l'acquisizione dei relativi tributi in 9 regioni, nonché attività informativa sul traffico;*

- *di fornitore di numerosi servizi di assistenza tecnica, economica legale, tributaria, di guida, di soccorso stradale meccanico e sanitario, di vendita di prodotti e polizze assicurative e altre ai propri soci ed alla generalità dei consumatori;*

- *di federazione sportiva automobilistica, che deriva all'ACI da due autonome relazioni ordinamentali. Da un lato, in relazione alla sua posizione nell'ambito dello sport automobilistico internazionale, l'ACI è autonomamente riconosciuta dalla FIA-Federazione Internazionale dell'Automobile; dall'altro, quale confederazione sportiva nazionale, ha, e deve mantenere il riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15.”;*

La società ha inoltre aggiunto di non essere *“compresa nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica);*

dichiarando, infine, con rimando alla sentenza n. 1230/2012 del 5 marzo 2012 del Consiglio di Stato, che *“l'ACI, ente pubblico non economico a base federativa, oltre a svolgere attività di diritto pubblico, è una federazione sportiva automobilistica”;*

affermando, ancora, che *“L'attività della società istante si inquadra in quella svolta da ACI quale federazione sportiva nazionale e il servizio di media audiovisivo per il quale è stata chiesta l'autorizzazione per la diffusione via satellite si inserisce in tale contesto”, ritenendo che “tale autorizzazione possa essere rilasciata con l'obbligo da parte della scrivente di esercire il servizio di media audiovisivo esclusivamente nell'ambito della propria attività di federazione sportiva nazionale automobilistica.”* (enfasi aggiunta)

Infine, con riguardo alla denominazione del servizio di media audiovisivo in oggetto, la società ha dichiarato di essere *“in attesa di ottenere la cessazione dell'uso della denominazione ACI SPORT TV da parte della società Mediasport Group S.p.a.”.*

VISTA la scrittura privata sottoscritta da Mediasport Group S.p.a. e ACI Sport S.p.a., “*per la gestione del canale satellitare ACI SPORT TV*” con validità al 30 aprile 2023, fornita dal legale rappresentante della società Mediasport Group S.p.a. ai fini di documentare la data di cessazione dell’uso della denominazione ACI SPORT TV, di cui alla delibera n. 56/21/CONS, sottoposta all’Autorità in data 7 aprile 2023 (Prot. n. 97301) in sede di notifica, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Regolamento, della variazione della denominazione da ACI SPORT TV in MS PLUS a far data dal 1° maggio 2023, e la successiva presa d’atto dell’Ufficio procedente di cui alla nota in data 3 maggio 2023 (Prot. n. 118604);

PRESO ATTO del riscontro fornito dalla società ACI Sport S.p.a. con la nota in data 7 aprile 2023, l’Ufficio procedente ha provveduto in data 19 aprile 2023 (Prot. n. 106501) a notificare alla Società i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in oggetto ai sensi dell’articolo 10-*bis* della Legge n. 241/90, ritenendo non soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, del Regolamento adottato con la delibera n. 127/00/CONS, in relazione alla disposizione recata all’articolo 5, comma 3, del D. lgs. n. 208/2021, rappresentando quanto di seguito illustrato:

- Sulla qualificazione di società *in house providing*

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) definisce quali società *in house* “*Qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, che più propriamente va ricondotta alla soggettività giuridica intesa come centro autonomo di interessi, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e che presenti i requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 50/2016 e degli articoli 4 e 16 del d.lgs. 175/2016. Al ricorrere delle precedenti condizioni gli organismi in house, a titolo meramente esemplificativo, potranno avere anche la forma di aziende speciali, di “enti strumentali”, così come di associazioni, consorzi e fondazioni comunque denominati tra enti pubblici a qualsiasi titolo costituiti, oltre alle forme societarie di cui al codice civile, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, S.U., sentenza del 22 dicembre 2003, n. 19667 sulla “deformalizzazione” della pubblica amministrazione.*” o, molto più semplicemente, “*Le società in house sono un modello di impresa pubblica e agiscono come una longa manus dell’amministrazione, un’estensione tramite cui essa produce beni e servizi*”.

A tal riguardo, si osserva che lo statuto della Società – posseduta e controllata dall’Automobil Club d’Italia – recita testualmente: “*ACI Sport è una società strumentale all’attività dell’Ente pubblico Automobil Club d’Italia (ACI), ed opera in regime di “in house providing”*” e, ancora, con riferimento all’oggetto sociale: “*La Società ha per oggetto esclusivo l’autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Automobil Club d’Italia, nei settori della*

promozione e sviluppo di eventi e attività sportive, in particolare nel settore dell'automobilismo e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobil Club d'Italia e degli Automobil Club provinciali e locali". Si osserva, ancora, che lo stesso Automobil Club d'Italia afferma testualmente che "Le società controllate da ACI sono lo strumento operativo per l'erogazione dei servizi legati alla mobilità. Svolgono attività di produzione e fornitura di beni o servizi di interesse economico generale o strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Ente.";

- Sulla qualificazione di federazione sportiva automobilistica

Nella *"Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"* – presente nella visura camerale estratta da Infocamere in data 27 febbraio 2023 – si legge che la Società *"opera nei settori della promozione dello sport automobilistico, del supporto tecnico, organizzativo e logistico, nella realizzazione di eventi sportivi e nel coordinamento delle attività degli organizzatori delle competizioni sportive automobilistiche svolte sotto l'egida dell'Automobil Club d'Italia in qualità di Federazione Sportiva Nazionale"*, e che *"La convenzione, le previsioni statutarie ed il regolamento di Governance ACI per le società controllate, definiscono compiutamente, anche sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, il perimetro entro il quale ACI Sport S.p.a. può operare quale società in house"*. In particolare, con riferimento al controllo analogo, si afferma che: *"La Convenzione esplicita le modalità per la corretta applicazione del controllo analogo in conformità alla linee guida emanate dall'ANAC, approvate con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, e che si sostanziano in controlli "ex ante" sugli indirizzi e sugli obiettivi della Società, in controlli "contestuali" per la verifica del rispetto delle procedure nel corso della gestione ed in controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati"*. (enfasi aggiunta) In particolare, nella citata Relazione, si evidenzia che nei confronti della Società *"sono imposte limitazioni alla sua autonomia decisionale ed è previsto un costante flusso informativo verso l'Ente, sulle attività svolte, sui risultati ottenuti, sui costi sostenuti anche con riferimento all'attuazione dei processi di costante miglioramento ed aumento dell'efficienza."* Ferme le condizioni sopra descritte, occorre considerare che, in qualità di Federazione sportiva nazionale, che *"gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della propria attività"* è, altresì, sottoposta alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di controllo esercitate dal CONI nella sua qualità di Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, il quale, oltre alla erogazione di contributi, vigila sugli aspetti di budget e di bilancio e ne approva annualmente i bilanci;

- Sul mancato inserimento nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche

Si dà atto che con il Decreto legislativo n. 242/1999, come modificato dal Decreto legislativo n. 15/2004, alle federazioni sportive nazionali viene attribuita personalità giuridica con il riconoscimento del CONI – ente di diritto pubblico, posto sotto la

vigilanza del Ministero della cultura – sotto forma di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza scopi di lucro, ma i cui bilanci sono sottoposti all’approvazione del CONI. Si ritiene che tale vincolo assoggetti le federazioni sportive nazionali, in ragione delle finalità sportive riconosciute dal CONI, alla disciplina pubblica, pur mantenendo una loro autonomia. In tal senso si ritiene che il mancato inserimento nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche non rilevi ai fini dell’istanza in oggetto.

- Sull’utilizzo della denominazione ACI SPORT TV da parte della società Mediasport Group S.p.a.

Come già rappresentato nella richiesta di informazioni di cui alla nota in data 27 marzo 2023, è stato evidenziato che l’eventuale *“cessazione dell’uso della denominazione da parte della società Mediasport Group S.p.a.”* non può essere considerata risolutiva ai fini dell’istanza in oggetto;

VISTE le osservazioni ai *“motivi ostativi”* presentate da ACI Sport S.p.a. con nota in data 27 aprile 2023 (Prot. n. 113551), con le quali la società ha ribadito, in particolare, che nel caso in questione non trova applicazione l’articolo 5, comma 3, del d. lgs. n. 208/2021 per le motivazioni già illustrate nella nota inviata in data 7 aprile 2023, puntualizzando che l’attività svolta da ACI Sport S.p.a. *“si inquadra in quella svolta da ACI quale federazione sportiva nazionale e non rappresenta, pertanto, una società in house (intesa come modello di impresa pubblica che agisce come longa manus dell’amministrazione pubblica ACI)”*, evidenziando, altresì, che la gestione privatistica delle attività sportive *“ha comportato, nei fatti, una completa autonomia economica e patrimoniale del comparto che attua detta attività, nonché un sistema di nomina degli organi sportivi dell’ACI che non avviene a livello centrale, bensì mediante elezione da parte dei soci come nelle altre federazioni sportive e nelle società”*, asserendo, in conclusione, che *“il servizio di media audiovisivo per il quale è stata chiesta l’autorizzazione per la diffusione via satellite si inserisce nel contesto dell’attività svolta dall’ACI quale federazione sportiva nazionale automobilistica”*, evidenziando anche la cessazione dell’uso della denominazione ACI SPORT TV da parte della società Mediasport Group S.p.a. e con riserva, infine, di impugnazione dell’eventuale provvedimento di diniego;

CONSIDERATO che, anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 1230/2012 del 5 marzo 2012 in base alla quale l’ACI può considerarsi altresì una federazione sportiva, con natura di ente privato, pur permanendo la natura pubblicistica di cui alla legge 8 settembre 1950 n.881 e s.m.i., dalla documentazione prodotta da ACI Sport S.p.a. non emerge in che modo, nella fattispecie, l’attività svolta *in house* dalla medesima società possa essere ricondotta esclusivamente ad ACI nella sua funzione di federazione sportiva;

CONSIDERATO che, in base alle evidenze sopra descritte, e, in particolare, all'elemento caratterizzante la società ACI Sport S.p.a. che, per statuto, è comunque una *“società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobil Club d'Italia (ACI), ed opera in regime di “in house providing”*”, l'istanza presentata dalla medesima risulta carente del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento adottato con la delibera n. 127/00/CONS, in relazione alla disposizione recata all'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 208/2021;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti previsti dalla normativa vigente affinché la società ACI Sport S.p.a. possa essere titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite servizi di media audiovisivi;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

La società ACI Sport S.p.a., avente sede legale in Roma, via Solferino n. 32, non è autorizzata alla diffusione via satellite di servizi di media audiovisivi.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla Parte e inserito in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba